

CLUB CAMPEGGIATORI ROMANI SOC.COOP.
“CAMPING INTERNAZIONALE” Lido dei Pini – Anzio (RM).

REGOLAMENTO DEL PARCO DI CAMPEGGIO PER LA
STAGIONE 2011.

Lo scopo del presente regolamento è quello di informare ed indicare a tutti i frequentatori del parco di campeggio le norme che lo regolano, ispirate alla civile convivenza, nel rispetto delle persone, delle cose e della natura che lo circonda e sono tese a garantire a tutti un gradevole soggiorno all'interno del parco stesso; si invitano tutti i campeggiatori alla sua lettura ed al suo rispetto.

1) COMPETENZE E RESPONSABILITA': il controllo e la garanzia del rispetto del presente regolamento è affidata al Direttore di Campo il quale, unitamente ad altro personale autorizzato, vigilerà, darà indicazioni, chiarimenti e suggerimenti e potrà contestare le eventuali trasgressioni applicando anche provvedimenti disciplinari secondo le procedure indicate all'art. 17 di questo testo.

2) ACCESSO IN CAMPO: l'ingresso e l'uscita dal campo sono regolati dall'orario di seguito indicato che vincola anche le altre attività:

Circolazione veicoli a motore (in vigore dal 15/06 al 15/09)	06.00 – 14.30		16.00 – 01.00
Silenzio pomeridiano (in vigore dal 15/06 al 15/09)		14.30 – 16.00	
Silenzio notturno	01.00 – 06.00		
Ricezione e uffici	09.00 – 13.00		16.00 – 21.00
Cassa	09.00 – 12.00		16.00 – 21.00
Servizio spiaggia		07.00 – 19.00	
Alimentari, frutteria, tabacchi	07.30 – 14.00		16.30 – 20.00
bar	07.00 – 14.30		16.00 – 24.00

Nei limiti della ricettività prevista dai regolamenti regionali vigenti, sono accolti nel campo i turisti muniti di validi documenti di identità ed in possesso di idonee attrezzature; a questi verrà consegnato un apposito contrassegno che dovrà essere esibito ad ogni ingresso in campo o quando richiesto dal personale autorizzato. I soci della Cooperativa dovranno invece esibire all'ingresso la tessera provvista di foto vidimata dalla Segreteria; in mancanza dei suddetti documenti è consentito l'ingresso solo dopo averne dimostrato il diritto e dopo aver ottenuto un particolare permesso che dovrà al più presto essere sostituito dall'originale o da duplicato; il rilascio del permesso temporaneo verrà annotato su apposito registro; per il rilascio del duplicato è contestualmente addebitato l'importo di € 3,00.

3) ATTREZZATURE IN CAMPO, PERTINENZE E SPAZI A DISPOSIZIONE:

Per attrezzatura si intende la tenda, il carrello tenda, il camper, la roulotte. Ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 24 ottobre 2008 n.18 che disciplina le Strutture Ricettive all'aria aperta, ogni Campeggiatore ha diritto a tenere in campo una sola attrezzatura. Dette attrezzature non devono essere permanentemente infisse al suolo, devono mantenere i sistemi di rotazione in funzione e devono avere accessori e pertinenze rimovibili in ogni momento.

E' vietato l'ingresso in campo di case mobili o di altro mezzo rientrante nella categoria "rimorchi eccezionali" ai sensi del codice della strada, ovvero di attrezzature non omologate per la circolazione stradale.

Gli accessori e pertinenze sono: **la veranda** sia essa in tela o rigida (**pre-ingresso**), **il cucinotto, la pedana, le coperture (gazebo)**.

Lo spazio a disposizione per ogni attrezzatura non può superare 80 m² compresi i servizi comuni, le strade ed il complesso commerciale; ciò equivale ad un'area totale a disposizione di ogni singola attrezzatura **non superiore a 60 m²**. La distanza minima fra attrezzature di differenti campeggiatori **non deve essere inferiore a m 3,00** e le stesse devono essere disposte in modo tale da utilizzare gli spazi in maniera ottimale per tutti.

Tutte le attrezzature di cui sopra devono essere posizionate in modo da non recare intralcio al passaggio di automezzi del personale di campo, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ecc. e **devono essere realizzate con criteri di smontabilità** per poter essere facilmente rimosse dal personale del Campeggio, anche senza preavviso, in caso di pericolo e/o per consentire l'esecuzione di lavori.

L'individuazione dell'area da occupare ed il posizionamento dell'attrezzatura sulla medesima **devono sempre avvenire alla presenza del Direttore di Campo o di personale delegato, che ne dovrà dare benestare.**

Il Campeggiatore che desideri procedere alla realizzazione di qualsivoglia manufatto di cui ai successivi p. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, deve **preventivamente chiederne autorizzazione** presentando il progetto della struttura all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito da apposito regolamento da richiedere in Direzione (per i campeggiatori con contratti annuali non è consentito fare tale richiesta prima di due stagioni di permanenza in campeggio senza rilievi disciplinari). La rispondenza del progetto del preingresso con la realizzazione finale del manufatto dovrà essere successivamente verificata dal Direttore di Campo.

3.1: Preingressi:

Ai sensi dell'art.6, comma 1, punto c) del predetto Regolamento Regionale, è consentita la realizzazione di un preingresso, o veranda rigida, uniforme nella tipologia e nella caratteristica estetico-costruttiva a quanto stabilito dal presente regolamento.

I preingressi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di realizzazione:

- 1) solo in doghe di legno trattato con vernice trasparente;
- 2) tetto da realizzare con lastre di materiale coibentato o tegole canadesi o similari;
- 3) dimensione massima consentita di mq. 18,00;
- 4) preingresso centrato rispetto al mezzo mobile di pernottamento a cui e' annesso;
- 5) altezza extra oltre il limite del mezzo mobile di pernottamento a cui e' annesso, massimo cm. 20,00;
- 6) profondità obbligatoria mt. 3,00;
- 7) profilo esterno extra il mezzo a cui e' annesso- timone escluso - massimo mt.1,60 fino alla lunghezza massima di mt. 6,00.

- 8) Solo per roulotte di lunghezza superiore a mt. 6,00 sarà permessa la realizzazione di preingresso con profilo pari alla roulotte e profondità rapportata al raggiungimento dei mq. 18,00.
- 9) **Non e' consentito realizzare gavoni o cassettoni su tutti i lati liberi del preingresso.**

In caso di realizzazione di preingressi che, ai sensi del precedente punto 7), abbiano un profilo esterno superiore a quello del mezzo mobile di pernottamento a cui sono annessi, **non** è consentito il contestuale ampliamento del gazebo esistente. Pertanto tali realizzazioni dovranno poter rientrare nella copertura già esistente, oppure dovranno essere realizzate nuove coperture ai sensi dell'articolo 3. 4 del presente Regolamento di Campo:

3.2: Cucinotti:

E' consentita la realizzazione di un cucinotto che non superi i mq. 4,00 di superficie di base e un'altezza non superiore a mt. 2,50, che sia sollevato dal terreno di almeno cm. 20,00, che sia posto a non oltre mt. 3,50 dall'attrezzatura e che non alteri le caratteristiche ambientali. Annesso al cucinotto è consentito anche n.1 vano porta bombole avente le seguenti misure massime: larghezza mt. 2,00 - altezza mt. 1,20 – profondità mt.0,50.

3.3: Pedane:

E' consentita la realizzazione di una pedana in legno, trattato con vernice trasparente, contigua alla veranda in tela o al preingresso rigido, di larghezza massima pari a mt. 6,00, la cui profondità massima sia di mt. 5,50 nel caso di cucinotto annesso (fig.1) o di mt. 4,00 nel caso di cucinotto contiguo (fig. 2) e l'altezza da terra non sia inferiore ai cm.20,00. Anche la conformità di tali manufatti sarà verificata dal Direttore o da personale delegato.




fig. 1




fig. 2

3.4: Coperture (gazebo):

Al fine di migliorare esteticamente, regolamentare ed uniformare le strutture disposte a copertura delle singole piazzole, è necessario procedere alla progressiva sostituzione di quelle metalliche attualmente esistenti con le tipologie in legno, trattato con vernice trasparente, di seguito elencate. Tale sostituzione dovrà necessariamente essere completata entro e non oltre il 31/12/2012. **Pertanto le strutture metalliche sopra indicate non potranno più essere realizzate né rinnovate.**

Le tipologie di strutture consentite prevedono le seguenti varianti:

a) Copertura di attrezzatura: (roulotte, camper ecc.) munita di preingresso rigido:

da realizzare tramite prolungamento del tetto del preingresso esistente, utilizzando lo stesso tipo di materiale, in modo da coprire interamente l'attrezzatura, non sporgendo però da questa per più di cm. 50,00 su tre lati e non sormontando in altezza per più di cm. 20,00 di superficie utile dal tetto del

preingresso, non superando in ogni caso l'altezza di cm. 40,00 dal tetto della roulotte o camper. Tale copertura deve essere sostenuta tramite pali in legno poggiati sul tetto della roulotte o camper, oppure da pali in legno fissati a terra ad una distanza esterna massima dall'attrezzatura non superiore a cm. 25,00.

b) Copertura della pedana (gazebo):

è consentita la copertura della pedana esistente o comunque la realizzazione di un gazebo in legno, trattato con vernice trasparente, con tetto da realizzare con lastre di materiale coibentato, tegole canadesi o similari, o comunque simile a quello utilizzato per il preingresso o la copertura dell'attrezzatura principale. I pali di sostegno della struttura dovranno insistere entro la superficie della eventuale pedana o, comunque, ricadere entro i limiti stabiliti per la stessa e non sporgere in altezza per oltre 50,00 cm. per lato. Il tetto può sovrapporre il tetto del preingresso, sormontandolo in altezza per un massimo di cm. 30,00 di superficie utile. E' consentito l'utilizzo di gazebo commerciali le cui dimensioni massime devono però essere conformi a quanto sopra descritto.

Le dimensioni massime dei pali in legno di tutte le strutture sopra descritte non devono superare la misura di cm. 10x10 e devono essere trattati con vernice trasparente.

I pali di sostegno devono essere realizzati in legno e devono poter essere facilmente e interamente smontati in caso di necessità.

Nel concedere autorizzazioni alla realizzazione di ogni manufatto predetto (preingresso, cucinotto, pedana e gazebo), la Direzione esaminerà accuratamente, caso per caso, che le eventuali nuove realizzazioni lascino analoga possibilità di successive autorizzazioni anche a tutti gli attuali confinanti, sempre nel rispetto delle vigenti regole di distanze tra attrezzature e dei necessari spazi di sicurezza e di fuga. In caso contrario non potranno essere rilasciate autorizzazioni fino al riposizionamento dei mezzi che consenta tale possibilità.

E' comunque severamente vietato realizzare qualsiasi tipo di struttura senza preventiva autorizzazione.

Sono vietate recinzioni che rappresentano pericolo per l'altrui incolumità (filo spinato, filo di ferro, legni acuminati ecc.) e che impediscono il passaggio anche pedonale del personale sopra indicato.

E' severamente vietato realizzare opere che consentano l'uso di acqua corrente presso le attrezzature, come ad esempio avere rubinetti alimentati direttamente dalle fontanelle.

E' severamente vietata qualsiasi forma di scarico di acque nel terreno dall'attrezzatura e dal cucinino; tale infrazione è considerata atto gravissimo e lesivo alla salvaguardia ambientale ed è potenziale fonte di malattie, pertanto è punita a norma dell'art. 17 del presente regolamento.

E' tassativamente vietata la realizzazione di pavimenti e pedane in cemento, tufo, brecciolino e qualsiasi altro materiale simile. E' vietato fissare fili agli alberi per sciorinare panni.

E' assolutamente vietato tagliare rami, estirpare arbusti e comunque manomettere la flora locale alterando l'equilibrio naturale del luogo; è vietato porre a dimora piante che non appartengono alla flora locale e che richiedono l'innaffiamento e comunque non possono essere poste a più di cm 50 dall'attrezzatura principale. **Ogni problematica** relativa alle piante esistenti in campo (potatura, eliminazione di rami pericolosi, estirpazione di piante essiccate ecc.) **deve obbligatoriamente essere preventivamente concordata e coordinata tramite il Direttore o altro personale delegato**, che darà indicazioni in merito o provvederà all'esecuzione di quanto ritenuto necessario.

I Campeggiatori sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme sopra indicate; qualora in sede di controlli fossero rilevate infrazioni, la Direzione di Campo notificherà, a mezzo lettera raccomandata a mano o A/R, la richiesta di modifica, ripristino o rimozione di quanto non conforme o abusivo; se nel tempo massimo di 30 gg. successivi alla comunicazione, ridotti a 5 gg. nel periodo

estivo, il Campeggiatore non avesse provveduto ad ottemperare all'ingiunzione, si darà corso forzosamente a quanto richiesto, addebitando all'inadempiente le spese di mano d'opera deliberate dagli Organi Sociali ed applicando le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

4) IDENTIFICAZIONE E USO DELLE ATTREZZATURE: Ogni attrezzatura è munita di appositi contrassegni che devono essere collocati in modo visibile sul finestrino posteriore della roulotte o del caravan e sul frontale della tenda; sul cucinino deve essere applicata una targhetta con il nome del proprietario. Per le attrezzature degli equipaggi in transito la Direzione rilascia una placca metallica che deve essere esposta in modo ben visibile per facilitare i controlli da parte del personale autorizzato; le attrezzature sprovviste del suddetto contrassegno saranno considerate abusive e rimosse d'ufficio senza preavviso e parcheggiate in apposito spazio, con esonero per la Cooperativa da ogni responsabilità per eventuali danni.

L'attrezzatura può essere usata esclusivamente dal nucleo familiare cui essa appartiene e non può essere ceduta a terzi, anche se in uso gratuito. E' vietato l'uso dell'attrezzatura da parte di persone non comprese nello stato di famiglia in assenza del titolare del contratto; il trasgressore sarà allontanato dal campo ed il titolare sarà passibile di provvedimento disciplinare.

Per i soli soci e con destinazione esclusiva a membri del proprio nucleo familiare, è possibile richiedere una seconda attrezzatura, a mezzo di apposito modulo disponibile in Segreteria o in Direzione. Il benessere è concesso da una commissione di membri del Consiglio di Amministrazione soltanto dopo aver accertato l'effettiva necessità del richiedente e compatibilmente con l'indice di affollamento del campo, purché la seconda attrezzatura non superi le misure di quella principale e comunque non abbia una lunghezza superiore a m 4,50 (compreso il timone) ed una larghezza non superiore a m 2,00; anche per le tende la misura massima stabilita è di m² 6.

La Direzione, dopo l'approvazione, annoterà su detto modulo la data di installazione della seconda attrezzatura e, su segnalazione del Socio, quella di rimozione. Nel periodo di utilizzo la seconda attrezzatura deve essere posta nelle immediate vicinanze di quella principale (entro m 3,00) e deve essere munita dell'apposito contrassegno rilasciato dalla Direzione. E' vietato installare un altro cucinino ad uso della seconda attrezzatura.

Su richiesta, è concessa la sosta in campo della seconda attrezzatura per il periodo 01 Ottobre – 31 Maggio; in tal caso il mezzo può essere parcheggiato in apposito spazio adibito a rimessaggio oppure rimanere nei pressi dell'attrezzatura principale previo pagamento anticipato della prevista tariffa mensile.

Nel periodo 15 Giugno – 15 Settembre, il proprietario della seconda attrezzatura tenuta all'interno del campo, anche se non utilizzata, sarà assoggettato al pagamento delle tariffe in vigore per il transito giornaliero della stessa; coloro che dispongono di un autocaravan che usano come mezzo di trasporto e desiderino parcheggiare detto mezzo nei pressi dell'attrezzatura principale, sono assoggettati al pagamento come seconda attrezzatura.

I Campeggiatori che rimuovono temporaneamente la propria attrezzatura dal campo, possono conservare la piazzola lasciandovi idonea segnalazione (è vietato ogni tipo di recinzione); nel frattempo, su indicazione del personale di campo, il posto può essere occupato da altro campeggiatore in transito il quale sarà tenuto a lasciarlo libero al rientro del primo occupante.

E' consentito effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla propria attrezzatura nei periodi 15 Ottobre – 30 Aprile dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00; nel mese di Maggio i lavori rumorosi possono essere svolti dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 tutti i giorni esclusi Domenica e festivi; dall' 1 al 15 Giugno i lavori rumorosi possono essere svolti dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30 tutti i giorni esclusi Sabato, Domenica e festivi. **E' vietato qualsiasi tipo di lavoro al di fuori dei periodi sopra indicati.**

I materiali ferrosi, legnosi e plastici scarti delle suddette lavorazioni, dovranno essere accatastati a cura del Campeggiatore negli spazi appositamente riservati e debitamente indicati dalle ore 18:00 della Domenica alle ore 10:00 del Martedì ed esclusivamente nei periodi sopra indicati; il personale del campeggio provvederà alla loro rimozione. **Al di fuori di tali giorni e orari non è consentito gettare alcun materiale** che dovrà, in questo caso, essere messo da parte presso la propria attrezzatura e gettato successivamente. Qualora dal 15 Giugno al 30 Settembre dovesse essere necessario smaltire qualche rifiuto ingombrante o della categoria indicata precedentemente, il Campeggiatore dovrà concordare la sua raccolta con il personale del campeggio. **E' fatto assoluto divieto di gettare qualsiasi rifiuto di cui sopra nei cassonetti o fuori degli spazi riservati;** tale comportamento è considerato fatto grave e punito secondo l'art. 17 di questo testo.

5) OSPITI: l'ammissione in campo di ospiti è consentita solo su richiesta scritta, tramite apposito modulo disponibile in ricezione, del campeggiatore titolare o, in via del tutto eccezionale, dal coniuge o convivente che ne assumono le responsabilità a tutti gli effetti. L'orario di permanenza in campo degli ospiti è dalle ore 9,00 alle 01,00; l'ingresso può essere anticipato se l'ospitante ha preventivamente firmato e depositato il permesso in ricezione. All'atto del suo ingresso l'ospite deve pagare l'importo previsto e depositare un valido documento che verrà restituito all'uscita.

Agli ospiti che dovessero essere ammessi in campo tra le ore 19,00 e le 21,00 (orario di chiusura cassa), sarà praticata una riduzione del 50% sulla normale tariffa giornaliera in vigore; anche in questo caso gli ospiti devono lasciare il campeggio entro le ore 01,00.

E' consentito che l'ospite pernotti presso l'attrezzatura del campeggiatore ospitante e quest'ultimo dovrà compilare e firmare un apposito modulo entro le ore 20,00; il permesso di pernottamento degli ospiti è del tutto eccezionale e viene concesso in relazione all'indice di affollamento del campo.

A ciascun ospite pernottante verrà rilasciato un permesso che dovrà essere esibito nelle eventuali uscite e ingressi dal campo e comunque in qualsiasi momento su richiesta del personale autorizzato; chi ne risultasse sprovvisto sarà tenuto a corrispondere un importo pari a 5 (cinque) volte la tariffa del biglietto ed il campeggiatore ospitante sarà passibile di sanzioni disciplinari secondo quanto stabilito nell' art. 17 del presente regolamento.

Nel caso in cui l'ospite giornaliero decidesse successivamente di pernottare, sulla tariffa pagata per l'ingresso diurno verrà applicato un importo integrativo.

L'ospite pernottante dovrà lasciare il campo entro le ore 10,00 del giorno successivo; in caso contrario verrà applicata, ad integrazione, la tariffa giornaliera per la giornata successiva al pernottamento.

Su richiesta motivata (impedimento fisico temporaneo, anzianità, portatori di handicap ecc.) e comunque compatibilmente con l'indice di affollamento del campo, all'ospite può essere consentito l'ingresso in campo con la propria autovettura previo pagamento anticipato della tariffa in vigore; per detto veicolo viene rilasciato un apposito permesso da esporre sul cruscotto e da restituire all'uscita. Nel mese di Agosto non è mai consentito rilasciare permessi per l'ingresso delle autovetture degli ospiti, salvo casi particolari (disabili).

6) CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: ai campeggiatori è consentito tenere in campo **una sola autovettura per la quale è rilasciato apposito contrassegno** da tenere esposto sul cruscotto ed in posizione tale da poter essere sempre controllato dal personale del campeggio; tale contrassegno è personale e non può essere ceduto ad altro campeggiatore.

Il contrassegno di ingresso potrà essere ritirato e sospeso da parte della Direzione del Campeggio per il periodo dalla stessa ritenuto congruo, a seguito di infrazioni al presente regolamento.

E' possibile ottenere a pagamento un secondo permesso auto per ogni nucleo familiare; non è mai possibile accedere in campo con più di due veicoli per nucleo familiare.

Oltre all'autovettura principale è consentito in via eccezionale da parte della Direzione, con autorizzazione revocabile in qualsiasi momento a seguito di cattivo utilizzo, l'ingresso di un solo motoveicolo (oltre i 50 cc.) a nucleo familiare.

La circolazione dei veicoli a motore è consentita negli orari indicati nel par. 2) del presente regolamento e soltanto in entrata o in uscita dal campo percorrendo i viali interni a passo d'uomo; **è vietato pertanto l'uso di qualsiasi veicolo a motore per spostamenti all'interno del campo**, fatte salve deroghe accertate o accertabili dal personale di servizio autorizzato (vetture di servizio, di pronto soccorso, per trasporto disabili ecc.).

I veicoli a motore suddetti dovranno essere parcheggiati possibilmente in prossimità dell'attrezzatura, ma non è consentito alcun tipo di ricovero e/o riservazione del posto auto personale, salvo comprovati casi, specificatamente autorizzati dalla Direzione del Campeggio, di portatori di handicap. Il parcheggio dei veicoli non dovrà in alcun modo occupare spazi utilizzabili per le attrezzature campeggistiche ed i trasgressori saranno invitati dalla Direzione a rimuoverli immediatamente, salvo eventuali successivi provvedimenti disciplinari.

Non è consentito il parcheggio permanente negli spazi della zona commerciale, espressamente riservati per le comprovate esigenze di trasporto di carichi da parte di persone disagiate.

E' assolutamente vietata, in ogni periodo dell'anno, la sosta di qualsiasi veicolo a motore (anche elettrico) in tutta la zona delle "dune" (discesa al mare, area fronte e lato piscina, area bar mare, area barche a motore e a vela, area passeggio cani). La contravvenzione a tale divieto sarà considerata grave e sanzionabile ai sensi dei successivi articoli del Regolamento.

E' sempre vietata la circolazione in campo con motore acceso di qualsiasi tipo di veicolo classificato come "ciclomotore" dal codice della strada; è vietato l'uso di skateboards e di veicoli tipo "quod".

E' consentito l'uso di veicoli elettrici, come ciclomotori, biciclette e monopattini ma solo se condotti da maggiorenni; questi veicoli e le biciclette a pedali devono circolare a passo d'uomo e solo negli orari consentiti.

Durante gli spettacoli ed i programmi di animazione, nel Piazzale degli Spettacoli è vietata la circolazione di qualsiasi mezzo a motore, anche se elettrico e di biciclette.

E' vietato effettuare qualsiasi tipo di manutenzione a vetture e moto nell'area di campeggio; si può effettuare la manutenzione dei motori marini solo nell'apposita area di sosta estiva.

I campeggiatori sono tenuti a rispettare scrupolosamente quanto indicato nel presente paragrafo; i trasgressori saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo l'art.17 di questo regolamento.

7) ENERGIA ELETTRICA E NORME DI SICUREZZA: premesso che la sicurezza di tutti è imprescindibile e prioritaria e che l'energia elettrica ha un costo elevato e non deve mai essere sprecata, si stabiliscono di seguito alcune norme che ogni campeggiatore deve scrupolosamente osservare.

- **Ogni attrezzatura può essere collegata ad una sola presa di corrente.** Il cavo elettrico flessibile di collegamento, del tipo H07-RN F o equivalente e comunque rispondente alle normative vigenti, non deve presentare giunzioni e deve essere posto in modo da non costituire ostacolo al transito o pericolo specialmente per i bambini; la spina deve essere del tipo "Spina 2x16A+T220V" conforme alle norme CEE. Per evitare abusi, la spina di ognuno dovrà essere individuabile, all'interno del pannello elettrico, tramite l'apposizione di un adesivo indicante il cognome del campeggiatore; personale del campeggio effettuerà controlli periodici eliminando forzatamente le spine che non dovessero risultare conformi a quanto sopra.
- Per l'illuminazione generale dell'attrezzatura è consentito l'uso di apparecchi di illuminazione a luce fluorescente con lampada singola lineare di potenza non superiore a

36W oppure apparecchi di illuminazione con lampade fluorescenti compatte a forma circolare di potenza unitaria non superiore a 28 W oppure con lampade fluorescenti compatte di potenza unitaria non superiore a 21 W; è altresì gradito l'uso di lampade ad alto rendimento energetico con potenza non superiore a 20 W equivalenti ai 100 W di quelle a incandescenza.

- Sono vietate lampade a incandescenza, alogene, a vapori di gas e tutto quanto non compreso nei tipi indicati precedentemente.
- Nelle ore notturne le lampade, di qualsiasi tipo devono essere spente; è tollerata una sola luce di servizio/cortesia di potenza non superiore a 18 W.
- E' vietata l'illuminazione da giardino di lampioni di qualsiasi forma e genere.
- E' vietata l'installazione di impianti di climatizzazione nelle attrezzature.
- E' tollerato l'uso di ventilatori portatili di potenza massima non superiore a 100 W
- E' vietato l'uso di ventilatori fissi a pale da soffitto.

Ogni Campeggiatore è comunque tenuto ad osservare le norme elementari di risparmio energetico avendo cura di evitare sprechi di qualsiasi genere.

- Ogni attrezzatura può essere dotata di una sola bombola di gas.
- Per il collegamento del gas tra bombola e cucina è obbligatorio l'uso di tubazione a norma di legge.
- Data la loro estrema pericolosità, è assolutamente vietato lasciare bombole di gas inusate o vuote nei pressi delle attrezzature; le stesse dovranno essere smaltite secondo le norme di legge con l'ausilio del personale di campo.
- Ogni attrezzatura deve essere provvista di un estintore a polvere di almeno Kg 2.
- E' vietata l'introduzione in campo di pneumatici usati e non.
- E' assolutamente vietato accendere fuochi o bruciare sterpaglie; è consentito l'uso di bracieri o barbecue per cucinare ma solo sotto stretta sorveglianza. Il Socio che faccia uso di tali attrezzature è responsabile in solido per ogni danno arrecato all'ambiente, alle attrezzature comuni ed a quelle di altri campeggiatori.

8) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: le fontanelle del campo erogano acqua potabile che è un bene assolutamente prezioso ed il suo spreco non è tollerato. E' consentito collegarsi alle fontane mediante tubi di gomma per il tempo strettamente necessario ad effettuare il rifornimento delle attrezzature; è vietata l'installazione di tubazioni fisse.

E' severamente vietato fare uso delle fontanelle per:

- lavare automobili
- lavare panni
- lavare stoviglie
- lavare animali
- innaffiare piante; è tassativamente vietata l'installazione di impianti di irrigazione.

La mancata osservanza delle precedenti indicazioni è considerata grave mancanza e sarà punita secondo quanto indicato nell'art. 17 del presente regolamento.

9) SERVIZI ED ATTREZZATURE COMUNI: Le attrezzature comuni vanno usate nel massimo rispetto degli altrui diritti nonché esclusivamente per l'uso cui esse sono destinate.

Chiunque fosse sorpreso a danneggiare o imbrattare le attrezzature comuni o di altri campeggiatori, ad usarle senza il rispetto delle norme igieniche, ad alterare lo stato della vegetazione, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, sarà allontanato dal campo con effetto immediato e sospeso secondo quanto stabilito dall'art. 17 del presente regolamento.

Il tempo massimo di uso delle docce è fissato in 5 (cinque) minuti a persona; è vietato entrarvi in più di una persona, fatta eccezione quando trattasi di bambini accompagnati da adulti.

Presso i servizi e nelle zone centrali sono presenti bacheche all'interno delle quali vengono affissi avvisi e notizie di interesse comune che ogni campeggiatore è tenuto a leggere.

10) IMPIANTI SPORTIVI: l'uso degli impianti di calcetto, tennis, bocce e della piscina è consentito solo negli orari stabiliti, previa prenotazione e pagamento dell'affitto secondo le tariffe orarie vigenti; le manifestazioni sportive sociali hanno sempre precedenza nell'uso. Le gare con persone o squadre esterne debbono essere preventivamente autorizzate da persona all'uopo preposta. Il campo da basket e volley non prevede pagamento di affitto.

11) ANIMALI DOMESTICI: sono ammessi in campo gli animali domestici ma non a titolo gratuito; non sono invece ammessi all'interno del campo tutti gli animali definiti pericolosi. Tutti gli animali ammessi in campo devono essere muniti di collare con medaglia fornita dalla Direzione, che permette la loro identificazione e l'abbinamento con il proprietario. La medaglia è rilasciata solo dopo aver accertato la proprietà dell'animale tramite esibizione in visione degli originali delle certificazioni sanitarie con relativa copia depositata in Direzione, a dimostrazione che l'animale è in regola con le vaccinazioni di legge. In mancanza di tali documenti l'animale non può essere ammesso in campo. Gli animali che ad un controllo del personale dovessero risultare sprovvisti della medaglia di identificazione, saranno considerati randagi e, come tali, catturati e consegnati alle autorità zoofile.

Gli animali domestici:

- debbono essere tenuti sempre a guinzaglio in qualsiasi ora del giorno e della notte.
- Debbono essere sempre legati all'interno della piazzola in modo da non recare molestia a nessuno.
- Non possono sostare nel tratto di spiaggia antistante il campeggio.
- Non possono accedere in aree interessate da manifestazioni sociali e/o animazione
- Debbono soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dall'area di campeggio.
- Non devono essere abbeverati o lavati alle fontanelle, ai lavandini o nelle docce.

Gli animali aggressivi e quelli che arrecano disturbo agli altri campeggiatori a qualsiasi titolo, saranno individuati ed allontanati dal campo. **I proprietari devono sempre rimuovere gli escrementi degli animali come prescritto dalla legge.** Agli ospiti non è consentito introdurre animali in campo.

I proprietari sono tenuti a rispettare scrupolosamente le presenti regole e le ordinanze locali in materia e sono responsabili degli eventuali danni che i loro animali possono provocare.

12) SERVIZIO DI INFERMERIA: il campeggio dispone di un servizio di infermeria, curata da infermieri professionali disponibili tutti i giorni dal 1 Luglio al 31 Agosto dalle ore 09:00 alle 11:00 e dalle 16:30 alle 19:00, per medicazioni, terapie iniettive e per prestazioni di primo pronto soccorso anche su chiamata tramite Direzione. Onde assicurare il giusto riposo ai Sigg. Medici campeggiatori, non può essere richiesta la loro prestazione se non attraverso l'infermeria e per accertata necessità; in questi casi il Medico è libero di stabilire il compenso che riterrà opportuno.

13) ARMI: è severamente vietato il porto di qualsiasi tipo di arma, anche impropria, all'interno del campo; chi ne fosse trovato in possesso, se non legittimamente autorizzato, sarà immediatamente allontanato dal campeggio e, se del caso, denunciato alle Autorità di Polizia.

14) COMPORTAMENTO: oltre ad auspicare un corretto comportamento da parte di tutti secondo le normali regole di convivenza civile, esistono atteggiamenti e comportamenti non tollerabili da cui scaturiscono le sanzioni disciplinari indicate all'art. 17 del presente Regolamento.

Tali comportamenti sono:

- il furto;
- il turpiloquio;
- la rissa;
- il comportamento litigioso verso gli altri;
- i comportamenti offensivi nei confronti del personale dipendente della Cooperativa;
- i comportamenti contrari alla pubblica decenza e moralità;
- la manomissione o il deterioramento delle attrezzature del campeggio o dei campeggiatori;
- l'accensione di fuochi;
- il danneggiamento del patrimonio arboreo;

Gli apparecchi tele-radio riceventi o altri strumenti di riproduzione sonora devono essere usati in modo da non arrecare disturbi ai vicini; durante l'ora del silenzio, sia pomeridiana che notturna, occorre abbassare il tono della voce, tenere i bambini presso le attrezzature, non circolare con qualsiasi mezzo di locomozione e non provocare disturbo agli altri campeggiatori.

15) RESPONSABILITA' OGGETTIVA: il Campeggiatore è sempre responsabile disciplinarmente di qualsiasi infrazione commessa da lui o da un membro del suo nucleo familiare o di un suo ospite; resta inoltre a carico del Campeggiatore titolare di contratto il risarcimento dei danni prodotti da lui o da persona ad esso aggregata e/o dai suoi ospiti. Fermo restando quanto sopra, nel caso di infrazioni commesse da ospiti, questi verranno immediatamente allontanati dal Campeggio.

16) DISDETTA SOCIO O CESSAZIONE DI CONTRATTO: tutti i campeggiatori, siano essi Soci, Annuali o Stagionali, allontanandosi dal Campeggio definitivamente per qualsiasi motivo, sono tenuti a liberare immediatamente la piazzola occupata lasciando la stessa libera da cose o persone e restituendola alla Cooperativa nello stato primitivo.

Si fa rilevare a tutti i campeggiatori ospiti della Cooperativa Campeggiatori Romani, che dalla compravendita delle attrezzature campeggistiche è tassativamente esclusa l'area assegnata o piazzola, che è di gestione esclusiva della Cooperativa C.C.R. e solo una commissione all'uopo designata può decidere in ordine alla destinazione della stessa in funzione delle richieste dei Soci.

Il Socio che desidera spostarsi con la propria attrezzatura all'interno del campo deve fare domanda indirizzata alla Commissione preposta, la quale valuterà di volta in volta le richieste adottando provvedimenti in relazione alle disponibilità del momento.

17) SANZIONI DISCIPLINARI: sono previste sanzioni disciplinari, che si collegano anche a quanto stabilito dallo Statuto della Società Cooperativa Club Campeggiatori Romani ed al Regolamento Soci e che comprendono vari gradi di intervento secondo la gravità dell'infrazione commessa.

Tali sanzioni sono:

A) RICHIAMO SCRITTO PER:

- comportamenti contrari alla pubblica decenza e moralità;
- casi lievi di trasgressione al regolamento;
- condotta irrispettosa verso altri Campeggiatori;
- condotta irrispettosa verso i dipendenti della Cooperativa CCR;
- utilizzo irregolare dell'auto o della moto (per recidività si applica il ritiro del permesso).

B) AMMONIZIONE SCRITTA O SOSPENSIONE FINO A 6 MESI PER:

- recidività dopo richiami scritti;
- gravi infrazioni a norme regolamentari;

- comportamento offensivo e/o provocatorio verso gli altri Campeggianti, verso gli Amministratori del Campeggio o i dipendenti CCR;
- condotta particolarmente scorretta o perturbatrice dell'altrui tranquillità;
- morosità (per casi particolarmente gravi e/o recidività dopo richiami e solleciti scritti si applica l'interdizione all'ingresso in campo);
- responsabilità oggettiva o soggettiva per fatti gravi;
- danneggiamento di cose comuni o di privati;
- abuso di servizi;
- accensione di fuochi o danneggiamento del patrimonio arboreo;
- smaltimento abusivo di rifiuti all'interno del campo.

C) SOSPENSIONE FINO A 24 MESI PER ATTO RECIDIVO DOPO IL RICHIAMO O L'AMMONIZIONE.

D) ESCLUSIONE DEFINITIVA PER FATTI GRAVISSIMI, MOROSITA' DOPO DIFFIDA, FRODE E CONATO DI FRODE, DICHIARAZIONE FALSA E INFEDELE, INGIURIE GRAVI, CALUNNIA, RISSA, COMPORTAMENTO CONTRARIO AGLI INTERESSI DELLA COOPERATIVA.

E) DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER REATI PREVISTI DAI CODICI.

Le sanzioni di cui sopra, le cui modalità di applicazione fanno riferimento allo Statuto della Cooperativa ed al Regolamento Soci, sono rilevate dal Direttore di Campo il quale, tramite lettera scritta, informa l'inadempiente.

I provvedimenti nei confronti di Contratti Annuali, Contratti Stagionali ed Itineranti per i casi fino al precedente punto B) saranno applicati dalla Direzione di Campo dopo avere informato il C.d.A., che potrà comunque avocare a se la decisione.

I provvedimenti nei confronti dei Soci e per i casi di cui ai p. C) D) E) per i Contratti Annuali, Stagionali ed Itineranti, sono proposti dal Direttore di Campo al Consiglio di Amministrazione che delibererà il provvedimento disciplinare del caso.

Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente Regolamento sono immediatamente esecutive; **contro di esse è ammesso, per i soli Soci, il ricorso al Collegio dei Proviviri** da proporsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni tramite raccomandata A/R a cura dell'interessato, oltre tale termine il ricorso non sarà più ammesso; solo ed esclusivamente il Collegio dei Proviviri può sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, nella attesa del suo deliberato.

In ogni caso, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la qualifica di Socio non costituisce attenuante, mentre sono aggravanti altri provvedimenti disciplinari già comminati in precedenza al trasgressore.

Approvato da...

Assemblea dei Soci del 12/03/2011

IL PRESIDENTE

Gallo Giancarlo